

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO – CGA REV.00

Premessa

In questo documento, a meno che il contesto non richieda diversamente:

- (1) **“Informazioni confidenziali”**: significa tutte le informazioni e i dati distribuiti e scambiati sia in forma scritta che verbale, che non siano già di pubblico dominio. Le informazioni confidenziali includono, ma non sono limitate a, tutte le informazioni o materiali preparati in relazione a questo o ad altro Contratto successivo, e includono senza limitazione: design, software, programmi informatici, disegni, caratteristiche tecniche, modelli, dati, codici sorgente, codici oggetto, documentazione tecnica e commerciale, diagrammi, diagrammi di flusso, ricerca, sviluppo, processi (produttivi), procedure, idee, dati, “know-how”, informazioni su nuovi prodotti o nuove tecnologie, prototipia e riproduzioni, tecniche di sviluppo o di marketing e materiali, programmi di sviluppo, strategie e piani di sviluppo, inclusi i nominativi, marchi di Fabbrica, nominativi di clienti, le politiche di prezzo, informazioni finanziarie e altre informazioni di natura simile, e ogni altra informazione confidenziale commerciale o informazioni non pubbliche riguardanti le attività dell’Acquirente e il suo business.
- (2) **“Consegna”**: significa consegna delle Merci presso la destinazione indicata dall’Acquirente, entro i tempi di esecuzione indicati nell’Ordine di Acquisto.
- (3) **“Difetti, vizi”** significa le Merci fornite dal Fornitore che non siano in conformità con le specifiche, disegni, informazioni indicate dall’Acquirente o concordate, ovvero non osservi i requisiti generali di Sicurezza per i prodotti al consumatore, oppure non osservi i requisiti normativi nazionali ed internazionali, fatto salvo il caso in cui tali inadempimenti sorgano in ragione di un cambiamento delle Caratteristiche indicato da parte dell’Acquirente.
- (4) **“Attrezzature”**: significa tutta l’attrezzatura fornita dall’Acquirente, eventualmente anche fabbricata dal Fornitore e lasciata in Comodato d’uso, e utilizzata nella fabbricazione delle Merci da parte del Fornitore come indicato nel presente contratto.
- (5) **“Merci”** significa le merci, i prodotti, ovvero i servizi ordinati dall’Acquirente tramite ordini di Acquisto.
- (6) **“Caratteristiche”** significa tutte le informazioni tecniche, specifiche di controllo o produttive, know-how, formule, relative alla fabbricazione e ai requisiti di prestazione delle Merci.
- (7) **“Ordine d’Acquisto”** significa un ordine inoltrato dall’Acquirente al Fornitore, in forma scritta e su modulo apposito.
- (8) **“Previsioni”** significa le previsioni di acquisto da parte dell’Acquirente.

1. Introduzione

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (“CGA”) si applicano a ogni consegna di Merci come di seguito definita ai sensi di un separato contratto di fornitura o di acquisto (un “Contratto di Acquisto”) tra **Baltur Spa** (l’“Acquirente”) e il Fornitore delle Merci (il “Fornitore”).



1.2 Le CGA si applicano inoltre a ciascun ordine di acquisto di Merci (un "Ordine di Acquisto") ai sensi di un Contratto di Acquisto o su base individuale.

1.3 Qualsiasi Contratto di Acquisto o Ordine di Acquisto (incluse le presenti CGA) relativo alle Merci è di seguito denominato "Contratto".

1.4 In caso di contrasti o contraddizioni, i documenti che costituiscono il Contratto dovranno essere intesi nel seguente ordine di precedenza: l'Ordine di Acquisto, il Contratto di Acquisto o di Fornitura (inclusi i propri allegati, a eccezione delle CGA) e le presenti CGA. Tutti i nuovi termini e le condizioni proposte dal Fornitore troveranno applicazione soltanto qualora espressamente accettati per iscritto dall'Acquirente.

2. Oggetto e Definizioni

2.1 L'oggetto del Contratto comprende la produzione, l'assemblaggio, il collaudo, la fornitura e la consegna delle Merci da parte del Fornitore presso il luogo di consegna convenuto (inclusa l'erogazione dei servizi connessi), nonché tutte le responsabilità e le obbligazioni specificate nel, o implicitamente derivanti dal, Contratto.

2.2 Il Fornitore non è l'esclusivo fornitore delle Merci. L'Acquirente ha la facoltà di produrre o acquistare le Merci da altri Fornitori, circostanza che in nessun caso potrà essere ritenuta quale cessazione del Contratto.

3. Qualità e Controllo delle Merci

3.1 Le Merci e ciascuna parte delle stesse dovranno essere prive di qualsivoglia difetto e dovranno essere conformi a tutti i requisiti imposti dalla legge applicabile, dagli standard normativi, o dalle competenti Autorità.

3.2 Le Merci dovranno essere conformi alle specifiche, ai parametri e ai requisiti pattuiti, così come stabiliti nel Contratto.

3.3 Il Fornitore non può apportare alcuna modifica alle specifiche, disegni e istruzioni concordati con l'Acquirente, senza che a quest'ultimo sia stata data preventiva notifica e che lo stesso lo abbia concordato per iscritto.

3.4 Le Merci sono accettate con riserva di controllo.

4. Imballaggio

4.1 L'imballaggio e la qualità del materiale dell'imballaggio devono essere tali da proteggere le Merci da danni e deterioramenti durante il trasporto e durante la consegna, nonché proteggere la salute e sicurezza di tutto il Personale, sia del Fornitore delle Merci che dell'Acquirente, oltre ad eventuali intermediari logistici.

5. Previsioni di acquisto (Forecast)

5.1 Qualsiasi previsione formulata e inviata dall'Acquirente ha esclusivamente propositi di programmazione e non ha efficacia obbligatoria, né darà luogo a volumi d'acquisto obbligatori o ad altri impegni, salvo che non vi sia un accordo scritto esplicito in tal senso ("Accordo logistico").

6. Ordini di acquisto

6.1 Gli ordini di acquisto saranno emessi dall'Acquirente e trasmessi via software o email, e specificheranno quantità, prezzi, caratteristiche, destinazione e tempi di consegna. E' attesa la conferma dell'ordine da parte del Fornitore, entro un massimo di cinque giorni, viceversa l'ordine si intende accettato integralmente.

7. Consegna

7.1 La Consegna deve essere operata nella data prima confermata dal Fornitore e in conformità con i tempi di consegna pattuiti in fase di richiesta di offerta, ovvero come da condizioni commerciali standard negoziate precedentemente. L'osservanza della data di consegna concordata costituisce un obbligo essenziale. Nel caso in cui il Fornitore non consegna le Merci entro il termine concordato o emerga chiaramente dalle circostanze che si verificherà un ritardo, l'Acquirente ha diritto di (i) annullare l'Ordine di Acquisto oppure le concordate o le residue parziali consegne ai sensi dell'Ordine di Acquisto, con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore, senza incorrere in responsabilità alcuna nei confronti del Fornitore; (ii) rifiutare di accettare qualsiasi successiva consegna delle Merci di cui all'Ordine di Acquisto; (iii) ottenere il rimborso di qualsiasi somma pagata in anticipo; (iv) ottenere il rimborso da parte del Fornitore di qualsiasi costo aggiuntivo sostenuto dall'Acquirente per procurarsi beni e/o servizi sostitutivi da una terza parte; e (v) esigere il risarcimento dei danni per qualsiasi ragionevole costo aggiuntivo, perdita o spesa sostenuta dall'Acquirente, che sia in qualsiasi modo derivante dal mancato rispetto di tali date da parte del Fornitore.

8. Passaggio del Rischio e della Proprietà

8.1 Il rischio delle Merci è trasferito all'Acquirente in conformità all'Incoterms convenuto ed esplicitato sull'ordine di acquisto. La Proprietà delle Merci è quindi trasferita di conseguenza all'Acquirente.

9. Prezzo delle Merci

9.1 Il prezzo pagabile dall'Acquirente al Fornitore per le Merci che fanno riferimento a questo Contratto, sarà stabilito in apposito Listino Prezzi concordato fra le parti e successivamente applicabile, e così come rettificato di volta in volta. In assenza di Listino Prezzi, è valido il prezzo concordato prima dell'invio dell'ordine di acquisto. Non sono accettate variazioni dei prezzi in corso d'ordine, tantomeno costi aggiuntivi di qualsiasi tipo.

10. Fatturazione

10.1 Le fatture devono contenere il riferimento al numero dell'Ordine di Acquisto, alla tipologia delle Merci, alla quantità consegnata, nonché all'importo totale fatturato per tali Merci. Le fatture devono altresì specificare il numero di partita IVA del Fornitore, il codice di tariffa doganale, il paese di origine e il numero di classificazione per il controllo delle esportazioni ("ECCN") applicabile.

11. Garanzia operante sulle Merci

11.1 Il Fornitore garantisce che le Merci sono prive di difetti e vizi, operando quindi la Garanzia di Legge. Fermo restando ogni altro diritto e mezzo di tutela a disposizione dell'Acquirente ai sensi del Contratto o della Legge applicabile (sia espressi che impliciti), il Fornitore è tenuto a riparare o sostituire le Merci difettose, immediatamente dopo la notifica scritta da parte dell'Acquirente.

11.2 Qualora il Fornitore non provvedesse a riparare o sostituire le Merci non conformi immediatamente in conformità con l'obbligo di eliminare i Difetti sul medesimo gravante in conformità della Clausola 11.1, l'Acquirente ha la facoltà di attuare le azioni che reputa necessarie a propria esclusiva discrezione al fine di eliminare i Difetti, esponendo le relative ragionevoli spese al Fornitore, ferma restando la responsabilità del Fornitore per la non conformità. A seguito della riparazione o della sostituzione delle Merci non conformi, il Periodo di Garanzia per le Merci non conformi è prorogato di un periodo di dodici (12) mesi.

12. Assicurazione delle Merci

12.1 il Fornitore è tenuto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, un'assicurazione per la responsabilità da prodotto e per la responsabilità civile generale.

12.2 Per le Merci e le Attrezzature in deposito (in conto lavorazione) il Fornitore è inoltre tenuto a stipulare e mantenere un'assicurazione con una primaria compagnia assicuratrice, contro i rischi di furto, incendio, danni a terzi ed al proprio Personale.

13. Sostenibilità, Ambiente, Sicurezza

13.1 Con riferimento alla produzione e alla fornitura delle Merci (ivi inclusi i materiali d'imballaggio), il Fornitore è tenuto a ottemperare a (i) le restrizioni alle sostanze quali il Regolamento (UE) n. 1907/2006 e successivi concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ad ottemperare a tutte le normative comunitarie in materie ambientali. Durante l'intera relazione commerciale il Fornitore dovrà aderire a (i) i principi, le norme attuali e future e i requisiti come da istruzioni dettate dall'Acquirente e (ii) le normative e standard di qualità e di gestione ambientale, quindi compreso il DL 3 settembre 2020, n. 116, in Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Testo Unico per l'Ambiente - Parte IV.

L'impegno dell'Acquirente per la Sicurezza è totale, e pertanto richiede i più elevati standard in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori da parte del Fornitore; sono applicabili tutte le normative di Legge in materia.

14. Codice Etico

14.1 L'Acquirente ha adottato un "Modello Organizzativo" idoneo a prevenire i reati previsti dal D. lgs. 231/2001. Su tutti gli ordini di acquisto dell'Acquirente, è applicabile il Codice Etico dell'Acquirente, consultabile sul sito www.baltur.it, o dietro semplice richiesta.

14.2 Subfornitura. Laddove è utilizzata la subfornitura, ammessa nei soli casi in cui è reso noto in forma scritta all'Acquirente, e per le operazioni che il Fornitore non è tecnologicamente in grado di condurre direttamente, il Codice Etico sarà valido a tutti gli effetti, ferma restando la responsabilità di controllo a cura del Fornitore.

15. Forza Maggiore

15.1 Nessuna parte incorrerà in inadempimento per qualsiasi ritardato o mancato adempimento delle proprie obbligazioni nell'ambito del Contratto se lo stesso è determinato da Forza Maggiore. La parte che sostiene di essere colpita da un evento di Forza Maggiore è tenuta a comunicarlo prontamente all'altra parte per iscritto dopo essere divenuta consapevole che tale evento è avvenuto o che probabilmente avverrà, ed è tenuta entro i dieci (10) giorni successivi a fornire la prova dell'esistenza della Forza Maggiore, del verificarsi della stessa e della durata prevista di tale evento di Forza Maggiore. Per gli scopi di questa Clausola, "Forza Maggiore" significa qualsiasi circostanza non prevedibile alla data di questo Contratto o del ricevimento di un Ordine di acquisto, e non entro il ragionevole controllo della parte in questione, inclusi, senza pregiudicare la generalità di quanto sopra scritto: scioperi, serrate, carenza di forza lavoro per licenziamento, malattia o infortunio, carenza di mercato di materie prime, sommosse civili, rivolte, invasione, guerra, minaccia di preparativi per la guerra, fuoco, esplosione, tempesta, inondazione, terremoto, subsidenza, epidemia, pandemia, o altre calamità naturali.

15.2 Se la causa di Forza Maggiore continua per un periodo di tre (3) mesi o più a seguito della notifica, la parte non colpita dalla causa di Forza Maggiore può estinguere questo Contratto dandone notifica non meno di trenta (30) giorni prima all'altra parte, ma la notifica di interruzione non avrà effetto se la parte colpita dalla causa di Forza Maggiore riprende piena esecuzione delle sue obbligazioni prima della scadenza del periodo di notifica.

16 Proprietà Intellettuale

Il Fornitore riconosce all'Acquirente l'esclusiva proprietà intellettuale per la ideazione, progettazione e impostazione delle specifiche, disegni, informazioni relative alle Merci prodotte su specifiche, disegni tecnici, informazioni distribuite dall'Acquirente. Qualsiasi disegno, progetto, documento o informazione tecnica, software ed ogni altra informazione industriale (in seguito collettivamente denominati "informazione/i industriale/i"), trasmessa o comunicata, anche verbalmente, al Fornitore, prima o dopo la conclusione del Contratto, resta di esclusiva titolarità dell'Acquirente, e potrà essere utilizzata dal Fornitore soltanto nei limiti necessari per la corretta esecuzione del Contratto. In particolare, tali informazioni industriali non potranno essere sfruttate dal Fornitore, copiate o riprodotte, trasmesse, comunicate o divulgate a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. Ogni informazione industriale trasmessa al Fornitore dovrà essere restituita all'Acquirente non appena essa non risulti più necessaria per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni del presente articolo anche quando l'Acquirente trasmette o comunica al Fornitore informazioni industriali di propri Clienti o di altri terzi. La presente clausola opera anche in regime di eventuale sub-fornitura, rimanendo in capo al Fornitore la responsabilità circa l'osservanza.

17. Privacy



Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 2003 e integrazione D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR) , relativi al trattamento dei dati personali, l'Acquirente ed il Fornitore, preso atto di quanto precede, si autorizzano al trattamento reciproco dei dati personali conferiti nell'ambito del presente Contratto, necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per lo svolgimento di attività ad essi connesse. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle già menzionate attività, fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi, sarà cura di ciascuna delle Parti provvedere all'invio dell'informativa, nonché alla raccolta del consenso, ove dovuto.

18 Riservatezza

Le parti sono tenute a classificare e mantenere strettamente riservata qualsiasi Informazione in merito al Contratto, e a non rivelarla ad alcuna parte terza, senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte, e salvo imposizioni di Legge.

19 Risoluzione

19.1 Il Contratto e/o qualsiasi Ordine di acquisto può essere risolto da ciascuna parte con effetto immediato mediante avviso scritto, fatto salvo ogni altro diritto e mezzo di tutela previsto dal Contratto o in altre fonti normative, e senza incorrere in alcuna responsabilità, nel caso in cui l'altra parte (i) abbia posto in essere un inadempimento grave del Contratto e non abbia posto rimedio a tale inadempimento (se il rimedio è possibile) entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una comunicazione scritta di risoluzione che specifica l'inadempimento; (ii) deliberi la, ovvero un giudice adotti un provvedimento di, messa in liquidazione, oppure qualora venga nominato un curatore del fallimento, un liquidatore, un amministratore o un custode per conto di un creditore, oppure qualora emergano circostanze tali da consentire a un giudice o a un creditore di adottare un provvedimento di liquidazione.

19.2 A seguito della risoluzione del Contratto per qualsiasi ragione, qualsiasi obbligazione che, per propria durata o natura, debba protrarsi e perdurare oltre la data di risoluzione, perdurerà a seguito della cessazione del presente Contratto.

20 Legge applicabile

20.1 Salvo diverso accordo scritto, il Contratto è disciplinato dalle leggi Italiane, con esclusione delle disposizioni in materia di diritto internazionale privato; eventuali controversie saranno, in via esclusiva, di pertinenza del Tribunale di Ferrara.